

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO ITALIAN CABLE COMPANY S.P.A.

1. Disposizioni generali

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (“**CGA**”) si applicheranno a tutte le vendite di beni effettuate dal Venditore, come di seguito definito, a favore di Italian Cable Company S.p.a. (di seguito, anche l’“**Acquirente**”). Il Venditore dichiara di conoscere le presenti CGA; in ogni caso, l’esecuzione della compravendita da parte del Venditore (così come l’invio della Conferma d’Ordine) si intenderà come accettazione implicita ed incondizionata da parte del Venditore delle presenti CGA e delle eventuali condizioni specifiche indicate nell’Ordine.

Le presenti CGA escludono, dunque, l’applicazione di eventuali condizioni generali o speciali di vendita del Venditore, che non saranno valide, a meno che l’Acquirente non le accetti espressamente per iscritto. Qualsiasi modifica, aggiunta o rinuncia rispetto al contenuto delle presenti CGA sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Italian Cable Company S.p.a.. Le presenti CGA, in particolare, regoleranno tutti gli Ordini di Acquisto, come di seguito definiti, che saranno trasmesse dall’Acquirente e tutti i contratti di compravendita che saranno conclusi tra l’Acquirente e il Venditore.

2. Definizioni

Nel contesto delle presenti CGA, i termini contraddistinti con lettera iniziale maiuscola hanno il significato attribuito di seguito a ciascuno di essi, restando peraltro inteso che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale: (i) “**Acquirente**” deve intendersi la società Italian Cable Company S.p.a., con sede legale in Bolgare (BG), Via Francesca, 8, Partita Iva n. 02325450167; (ii) “**Beni**” devono intendersi i beni materiali o immateriali venduti dal Venditore all’Acquirente in forza di ciascun Contratto; (iii) “**CGAS**” indica le condizioni generali per la prestazione di servizi predisposte da Italian Cable Company S.p.a. per disciplinare uniformemente i servizi da rendersi da parte di terzi in suo favore; (iv) “**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dall’Acquirente; (v) “**Conferma d’Ordine**” indica il documento o altra comunicazione scritta del Venditore indirizzata all’Acquirente, con la quale il Venditore conferma l’accettazione di un Ordine di Acquisto; (vi) “**Contratti**” indica ciascun contratto di compravendita di volta in volta concluso tra l’Acquirente ed il Venditore con le modalità previste dagli articoli 3.2 e 3.3 delle presenti CGA ed avente ad oggetto la compravendita di uno o più Beni nonché qualsiasi contratto di compravendita concluso, anche per fatti concludenti; (vii) “**Decreto 231/2001**” indica il D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, così come successivamente modificato e integrato; (viii) “**Informazioni Riservate**” s’intendono, congiuntamente tra loro, (a) le Specifiche Tecniche dell’Acquirente, (b) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, relativa all’Acquirente, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto dell’Acquirente al Venditore e/o di cui il Venditore sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dei Contratti, (c) i Risultati e (d) qualsiasi nota, studio o altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (b) ed i Risultati; (ix) “**Legge**” indica qualsiasi legge, decreto legislativo, decreto legge, regolamento governativo o ministeriale, regolamento comunitario, direttiva comunitaria direttamente applicabile, fonte normativa regionale o altra normativa comunque classificata nonché qualsiasi provvedimento, ordine o decisione di qualsivoglia autorità amministrativa; (x) “**Modello 231**” indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Acquirente ai sensi del Decreto 231/2001; (xi) “**Offerta**” deve intendersi ogni proposta di vendita di Beni sottoposta dal Venditore all’Acquirente; (ix) “**Ordine di Acquisto**” indica gli ordini per l’acquisto di Beni sottoposti dall’Acquirente al Venditore; (x) “**Parti**” indica l’Acquirente e il Venditore (diversamente, “**Parte**” indica, a seconda dei casi, l’Acquirente o il Venditore); (xi) “**Periodo di Garanzia**” indica il periodo di 24 (*ventiquattro*) mesi dalla consegna dei Beni; (xii) “**Periodo di Garanzia di Buon Funzionamento**” avrà il significato assegnato dall’articolo 6.9 delle presenti CGA; (xiii) “**Risultati**” indica ogni conoscenza, *know-how*, disegno, dato tecnico o comunque qualsiasi informazione, invenzione brevettabile o non brevettabile e/o opera dell’ingegno registrabile o meno sviluppati, concepiti e/o creati dall’Acquirente; (xiv) “**Specifiche Tecniche**” deve intendersi qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, di volta in volta comunicate dal Venditore all’Acquirente o pubblicate dal Venditore; (xv) “**Specifiche Tecniche dell’Acquirente**” indica le specifiche funzionali e prestazionali dei Beni richieste dall’Acquirente; (xvi) “**Venditore**” deve intendersi qualsiasi società, impresa o ente di altra natura che vende Beni all’Acquirente.

(xvii) con “**Minerali 3TG**” devono intendersi i minerali stagno, tantalio, tungsteno e oro ed i loro derivati;

(xviii) con “**Minerali Provenienti da Zone di Conflitto**” devono intendersi i minerali estratti, raffinati o commercializzati in condizioni di conflitto armato e abuso dei diritti umani, in particolare, ma non limitatamente, nella Repubblica Democratica del Congo e in altri paesi della medesima regione in Africa, nonché in qualsiasi “area ad alto rischio ed affetta da conflitto” (come definita nel documento OCSE denominato “Due Diligence Guidance for

Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas). I predetti Minerali 3TG, sono da intendersi Minerali Provenienti da Zone di Conflitto indipendentemente da dove vengano estratti, processati o venduti.

3. Ordini di Acquisto

3.1 L’Acquirente emetterà Ordini di Acquisto in forma scritta che conterranno l’indicazione almeno dei seguenti elementi: (i) Beni oggetto del singolo Ordine di Acquisto; (ii) quantità, caratteristiche e termini di consegna dei Beni; (iii) prezzi, modalità e termini di pagamento; (iv) eventuali condizioni speciali di acquisto, anche in deroga alle presenti CGA.

3.2 Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Venditore mediante invio della Conferma d’Ordine entro il termine di accettazione indicato dall’Acquirente nell’Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza (fatte salve le osservazioni scritte, variazioni e/o controproposte all’Ordine di Acquisto da parte del Venditore), entro il termine di 5 (*cinque*) giorni dall’invio di quest’ultimo. In ogni caso, in mancanza di accettazione espressa mediante Conferma d’Ordine, l’Ordine si riterrà accettato dal Venditore per silenzio assenso nel termine predetto di 5 (*cinque*) giorni. L’Acquirente potrà, in ogni caso, revocare in qualsiasi momento un Ordine di Acquisto prima che il Venditore abbia comunicato la Conferma d’Ordine (ovvero, prima che l’Ordine di Acquisto diventi vincolante, a seguito di accettazione tacita nei termini anzidetti). In caso di difformità tra Ordine di Acquisto e Conferma d’Ordine, prevarrà il primo, salvo che l’Acquirente non accetti espressamente per iscritto le previsioni difformi presenti nella Conferma d’Ordine.

3.3 Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito della sottoposizione di un’Offerta da parte del Venditore, lo stesso diverrà immediatamente vincolante per le Parti senza necessità di ulteriore approvazione di quest’ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale Offerta. In caso di difformità tra Offerta e Ordine di Acquisto, prevarrà quest’ultimo, salvo che il Venditore non invii all’Acquirente una contestazione scritta entro 5 (*cinque*) giorni dalla ricezione dell’Ordine di Acquisto. In caso di contestazione, l’Acquirente avrà la facoltà di revocare l’Ordine di Acquisto inviato e non sarà in alcun modo obbligato ad acquistare i Beni riportati nell’Offerta.

3.4 Ai fini delle presenti CGA, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica (anche certificata) o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale accettata da entrambe le Parti.

3.5 I Contratti saranno integrati dalle previsioni contenute nelle presenti CGA, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto. In caso di conflitto o discrepanza tra gli Ordini di Acquisto, le presenti CGA e altri documenti contrattuali, il contenuto dell’Ordine di Acquisto prevarrà sul contenuto delle presenti CGA e il contenuto delle CGA preverrà su ogni altro documento contrattuale, se non diversamente stabilito nel Contratto negoziato dalle Parti. Nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto oltre alla compravendita di un Bene anche la prestazione di un servizio, il Contratto sarà regolato dalle presenti CGA per quanto riguarda i profili e gli aspetti concernenti la vendita e dalle CGAS per i profili e gli aspetti concernenti la prestazione di uno o più servizi.

3.6 I Contratti ed i relativi crediti vantati dal Venditore nei confronti dell’Acquirente non potranno essere ceduti dal Venditore a terzi senza il previo consenso scritto dell’Acquirente. L’Acquirente avrà diritto di cedere a terzi ciascun Contratto, avendo già dato il Venditore con l’accettazione delle presenti CGA il proprio consenso a tal fine.

4. Termini di consegna

4.1 I Beni dovranno essere consegnati nel rispetto del termine di resa indicato nel rispettivo Ordine di Acquisto. Nel caso in cui l’Ordine di Acquisto non indichi uno specifico termine di resa, la consegna avverrà “reso sdoganato” (DDP – INCOTERMS 2020) presso lo stabilimento dell’Acquirente indicato nel rispettivo Ordine di Acquisto.

4.2 Il Venditore prende atto che i termini di consegna indicati nell’Ordine di Acquisto sono da considerarsi essenziali. Il Venditore deve consegnare i Beni nel numero e nelle quantità indicate nell’Ordine di Acquisto e non è autorizzato a spedire i Beni, o componenti degli stessi, in anticipo e/o in parte e ad emettere fattura separatamente. In caso di ritardo nella consegna di qualsiasi Bene o in caso di effettuazione di spedizioni parziali, l’Acquirente, salvo ogni altro rimedio previsto dalla Legge e dalle presenti CGA, si riserva il diritto di non accettare la consegna.

4.3 In caso di ritardo nella consegna anche di un solo Bene oppure in caso di consegna parziale, l’Acquirente avrà il diritto di richiedere al Venditore il pagamento, a titolo di penale, di una somma progressiva calcolata in percentuale sul prezzo complessivo dei Beni, come riportato nell’Ordine di Acquisto, pari rispettivamente al: (i) 2% (*due per cento*) del prezzo complessivo dei Beni per la prima e la seconda settimana di ritardo nella consegna dei Beni; (ii) 3% (*tre per cento*) del prezzo complessivo dei Beni per la terza e la quarta settimana di ritardo nella consegna dei Beni; (iii) 4% (*quattro per cento*) del prezzo complessivo dei Beni per la quinta settimana di ritardo nella consegna dei Beni e (iv) 6% (*sei per cento*) del prezzo complessivo dei Beni per le settimane successive. In nessun caso,

indipendentemente dal ritardo accumulato, l'ammontare dell'importo complessivamente dovuto a titolo di penale dal Venditore all'Acquirente potrà superare il 30% (*trenta per cento*) del prezzo complessivo dei Beni, come riportato nell'Ordine di Acquisto. Resta salvo ed impregiudicato il maggior danno. L'importo della predetta penale dovrà essere corrisposto dal Venditore all'Acquirente entro 7 (*sette*) giorni dal ricevimento della richiesta in forma scritta da parte dell'Acquirente, senza che possa essere sollevata alcuna eccezione di sorta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 c.c. ovvero potrà essere compensato dall'Acquirente, a sua completa discrezione, con gli importi dovuti al medesimo Venditore per Contratti già conclusi o da concludersi successivamente. In ogni caso, qualora il ritardo nell'integrale consegna dei Beni ecceda i 30 (*trenta*) giorni, l'Acquirente avrà diritto di risolvere il rispettivo Contratto con effetto immediato.

4.4 In tutti i casi in cui l'Acquirente non dovesse accettare la consegna dei Beni nei limiti di quanto previsto nelle presenti CGA ovvero dalla Legge, gli stessi saranno respinti e i relativi rischi, oneri e spese resteranno ad esclusivo carico del Venditore. Eventuali spese sostenute dall'Acquirente per la restituzione di beni saranno addebitate al Venditore. Qualora l'Ordine di Acquisto preveda consegne ripartite, resta inteso che l'adempimento del Venditore si realizzerà solamente con l'integrale esecuzione dell'Ordine di Acquisto.

4.5 La consegna dei Beni al personale dell'Acquirente non importa accettazione degli stessi che avverrà solo all'esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto all'Ordine di Acquisto e della assenza di vizi o difetti. Sarà facoltà dell'Acquirente denunciare al Venditore, anche posteriormente alla consegna ed a prescindere dall'eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all'Ordine di Acquisto, secondo quanto previsto al successivo articolo 6.

4.6 Qualora il Contratto preveda che i Beni debbano essere installati, assemblati o comunque messi in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla fornitura degli stessi, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto della installazione, assemblaggio o messa in opera.

4.7 La proprietà e il rischio di perdita o danneggiamento dei Beni passeranno all'Acquirente dal momento in cui l'Acquirente ne riceve la consegna presso il luogo di destinazione finale.

4.8 I Beni vengono consegnati con l'imballaggio necessario per il trasporto e l'immagazzinamento, idoneo a garantirne la corretta conservazione. Salvo diverso accordo, l'imballaggio non è soggetto a deposito ma, ove previsto, sarà reso a spese del Venditore. Il Venditore garantisce altresì che l'imballaggio è conforme alla normativa applicabile in materia, incluso il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR). Il Venditore è tenuto a predisporre e conservare la relativa documentazione e le certificazioni attestanti tale conformità, che dovranno essere messe a disposizione dell'Acquirente su sua richiesta.

5. Prezzo e Pagamento

5.1 L'importo del prezzo per i Beni oggetto di ciascun Contratto sarà quello indicato negli Ordini di Acquisto. Tale prezzo è da considerarsi fermo ed invariabile e non è soggetto ad aumenti di qualsiasi natura.

5.2 Il prezzo stabilito nell'Ordine di Acquisto è, dunque, da considerarsi onnicomprensivo di ogni spesa, costo e imposta relativi alla produzione, vendita, trasporto e consegna dei Beni oggetto dell'Ordine di Acquisto medesimo. Costi e spese supplementari potranno essere addebitati all'Acquirente solo se preventivamente autorizzati in forma scritta.

5.3 I termini e le modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto o stabiliti in separati accordi scritti tra le Parti. In mancanza di ciò, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 60 (*sessanta*) giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura. L'Acquirente avrà diritto di trattenere le somme dovute a titolo di prezzo al Venditore qualora i Beni siano consegnati in ritardo, parzialmente o non siano conformi a quanto previsto dai successivi articoli 6.1, 6.2 e 6.5. Ogni somma corrisposta dall'Acquirente in via anticipata rispetto al saldo del prezzo convenuto dovrà considerarsi versata a titolo di acconto e non di caparra, se non diversamente previsto nell'Ordine di Acquisto.

5.4 In nessun caso, il Venditore potrà dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo sia imputabile alla mancata, erronea o tardiva comunicazione delle proprie coordinate bancarie, delle fatture e della documentazione richiesta dall'Acquirente per procedere al pagamento.

5.5 Nel caso in cui si verifichi un ritardo nei pagamenti dovuti dall'Acquirente, sull'importo dovuto matureranno dal di dovuto e sino al saldo effettivo interessi moratori convenzionali ad un tasso annuo del 2% (*due per cento*) senza capitalizzazione.

6. Qualità dei Beni e garanzia

6.1 Il Venditore fornirà Beni nelle quantità e nelle qualità previste dall'Ordine di Acquisto. I Beni dovranno essere conformi alle Specifiche Tecniche dell'Acquirente e per quanto non previsto da queste ultime alle Specifiche Tecniche approvate dall'Acquirente ovvero alle quali l'Acquirente ha fatto espresso rinvio nell'Ordine di Acquisto o, in mancanza di qualsivoglia indicazione da parte dell'Acquirente, alle ultime Specifiche Tecniche inviate all'Acquirente ovvero pubblicizzate dal Venditore prima dell'invio dell'Ordine

di Acquisto. In caso di vendita su campione si applicherà quanto previsto dall'art. 1522, 1° comma, c.c. con espressa esclusione di quanto previsto dal 2° comma del medesimo articolo.

6.2 I Beni dovranno essere altresì idonei all'uso specifico convenuto o, in mancanza, a quello ordinariamente atteso per beni della stessa natura e specie di quelli oggetto del Contratto. Inoltre, anche se non espressamente previsto dalle Specifiche Tecniche, i Beni dovranno essere conformi alle Leggi vigenti in Italia ed applicabili ai Beni, comprese, in particolare ma senza limitazione alcuna, le norme dettate in materia di igiene, sicurezza ed ambiente. I Beni dovranno essere accompagnati da tutti i documenti e certificazioni richiesti dalle predette Leggi. Il Venditore si impegna a comunicare prontamente all'Acquirente, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla presa di conoscenza da parte del Venditore, l'applicazione di qualsiasi sanzione da parte di qualsiasi autorità italiana o straniera che abbia ad oggetto, direttamente o anche indirettamente, i Beni ordinati o anche quelli già acquistati. Il Venditore si impegna altresì a comunicare prontamente all'Acquirente qualsiasi fatto inerente la produzione e realizzazione dei Beni che ne possa pregiudicare l'utilizzo o la rivendita, anche se i Beni sono stati già consegnati o si trovano in corso di consegna.

6.3 Il Venditore non può modificare o non applicare le Specifiche Tecniche dell'Acquirente senza il previo consenso scritto di quest'ultimo. Il Venditore deve notificare all'Acquirente ogni eventuale non conformità delle Specifiche Tecniche dell'Acquirente rispetto alle Leggi vigenti in Italia ed applicabili ai Beni nonché ogni eventuale inconsistenza o inefficienza delle Specifiche Tecniche dell'Acquirente che ne rendano opportuna la modifica. In mancanza di tempestiva notifica di quanto sopra, il Venditore sarà responsabile di ogni difformità dei Beni rispetto alle Leggi vigenti in Italia e di ogni loro inefficienza anche se derivanti dall'utilizzo delle Specifiche Tecniche dell'Acquirente.

6.4 L'Acquirente, una volta concluso un Contratto, avrà, a sua insindacabile discrezione, il diritto di ispezionare gli stabilimenti del Venditore e di ispezionare e testare i Beni prima della loro consegna. Se a seguito di tali ispezioni e verifiche, l'Acquirente considererà che i Beni non sono conformi a quanto previsto dai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 e dal successivo paragrafo 6.5, il Venditore dovrà prendere tutte le misure necessarie ed opportune a rendere conformi i Beni e ad eliminare eventuali vizi. L'esecuzione delle predette ispezioni e verifiche non costituirà in nessun caso un'approvazione anche solo parziale dei Beni o una loro accettazione da parte dell'Acquirente e non limiterà in alcun modo la responsabilità del Venditore relativamente all'obbligo di fornire Beni conformi a quanto previsto dai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 e dal paragrafo 6.5 o gli obblighi di garanzia di buon funzionamento assunti dal Venditore.

6.5 Il Venditore garantisce che i Beni saranno venduti e consegnati liberi da ogni onere, peso, vincolo, garanzia reale di qualsivoglia natura. In deroga a quanto previsto dagli artt. 1480 e 1484 c.c., l'Acquirente ha sempre facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto in caso di evizione parziale o vendita di Beni parzialmente di altri.

6.6 Qualora, durante il Periodo di Garanzia, il Prodotto dovesse risultare per qualsivoglia ragione difettoso, incompleto e/o non conforme ai sensi di quanto previsto ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.5, l'Acquirente provvederà a comunicarlo tempestivamente, in ogni caso entro 30 (*trenta*) giorni dalla scoperta, al Venditore, il quale - fermo restando quanto previsto al paragrafo 6.8 che segue - si impegna a porre rimedio a tale difetto, incompletezza o non conformità, a sue spese, sostituendoli o riparandoli a sua discrezione, entro un termine ragionevole, avuto riguardo alla complessità del problema ed alla natura del difetto rilevato.

6.7 In ogni caso, il Venditore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne l'Acquirente rispetto a qualsivoglia costo, onere o spesa da quest'ultima incorsa a causa della violazione di una delle garanzie che precedono.

6.8 Nel caso in cui il Venditore non abbia provveduto a porre definitivamente rimedio alla difettosità, incompletezza o non conformità dei Beni (sostituendoli o riparandoli a sua discrezione) entro e non oltre il termine di 60 (*sessanta*) giorni dalla segnalazione di cui al precedente articolo 6.6, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il relativo Contratto mediante l'invio di una comunicazione scritta al Venditore ai sensi del precedente articolo 3.4, fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento del danno.

Qualora la Società si avvalga della facoltà di risolvere il Contratto, il Venditore sarà tenuto (i) a ritirare tempestivamente i Beni presso lo stabilimento dell'Acquirente facendosi carico di qualsivoglia onere o spesa relativa e (ii) restituire all'Acquirente il prezzo di acquisto del Prodotto eventualmente pagato.

6.9 Salvo che l'Ordine di Acquisto non preveda diversamente, il Venditore garantisce il buon funzionamento dei Beni, la qualità dei materiali e delle procedure di fabbricazione e assemblaggio nonché l'idoneità dei Beni all'uso in conformità alle specifiche tecniche convenute e a quanto previsto dai precedenti articoli 6.1, 6.2 e 6.5, per un periodo minimo di 36 (*trentasei*) mesi decorrenti dal momento della consegna (il "**Periodo di Garanzia di Buon Funzionamento**"). Qualora, durante il Periodo di Garanzia di Buon Funzionamento i Beni non risultino conformi a quanto garantito dal Venditore ai sensi del presente articolo 6 o affetti da vizi di qualsiasi genere o natura, l'Acquirente dovrà denunciare il vizio o la non conformità entro 30

(trenta) giorni dalla scoperta. In tal caso, l'Acquirente avrà diritto, a sua insindacabile discrezione, di: (i) ottenere, con spese interamente a carico del Venditore, la sostituzione del Bene o componente dello stesso difettoso o non conforme; (ii) ottenere, con spese interamente a carico del Venditore, la riparazione del Bene o componente dello stesso difettoso o non conforme; (iii) ottenere la riduzione del prezzo del Bene difettoso o non conforme; (iv) provvedere, nel caso in cui il Venditore non provveda nei termini assegnati dall'Acquirente alla sostituzione o riparazione dei Beni ovvero al rimborso del prezzo, direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, alla sostituzione e riparazione dei Beni addebitando le relative spese al Venditore inadempiente; (v) risolvere il relativo Contratto. In ogni caso, salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante patito dall'Acquirente a causa del vizio e/o della non conformità del Bene venduto.

6.10 Il Venditore prende atto che tutte le verifiche concernenti l'esistenza di vizi e/o di non conformità dei Beni dovranno essere effettuate presso il luogo in cui si trovano i Beni al momento della denuncia del vizio o della non conformità, in pieno contraddittorio tra il Venditore e l'Acquirente e con spese interamente a carico del Venditore. Qualora il Venditore non esegua le predette verifiche entro 15 (*quindici*) giorni dall'avvenuta denuncia del vizio o della non conformità o qualora non abbia consentito all'Acquirente di partecipare in contraddittorio, il vizio o la non conformità si intenderanno implicitamente e definitivamente riconosciuti da parte del Venditore.

6.11 Sui Beni o sui componenti riparati o sostituiti in forza della presente garanzia decorrerà una nuova garanzia per ulteriori 12 (*dodici*) mesi dalla data di riparazione o sostituzione.

6.12 Il Venditore prende atto e acconsente a che la garanzia prevista del presente articolo 6, comprensiva di tutti i diritti da essa derivanti, possa essere ceduta dall'Acquirente a terzi, nel caso di avvenuta rivendita dei Beni. Il Venditore prende altresì atto che i Beni acquistati dall'Acquirente potrebbero essere lavorati e uniti o assemblati con altri beni al fine di ottenere un diverso prodotto finale. Il Venditore, dunque, accetta che la lavorazione dei Beni e dunque la loro unione, fusione ed assemblaggio con altri beni non comporta la decadenza dell'Acquirente dalla presente garanzia.

6.13 Il Venditore deve essere in possesso di un sistema di qualità idoneo alle attività e al settore nel quale opera. Tale sistema dovrà risultare conforme come minimo ai requisiti della Norma ISO 9001.

7. Risoluzione, sospensione e recesso dell'Acquirente

7.1 Se il Venditore è inadempiente nei confronti dell'Acquirente rispetto alle obbligazioni assunte con un Contratto, fatti salvi gli ulteriori diritti riconosciuti dalla Legge o dalle presenti CGA, l'Acquirente, salvo che il Venditore rimedi al proprio inadempimento entro 15 (*quindici*) giorni dal ricevimento della diffida scritta dell'Acquirente, potrà risolvere il relativo Contratto e sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni derivanti e discendenti da tutti gli altri Contratti conclusi con il Venditore ovvero – a sua discrezione - recedere immediatamente e senza preavviso da tutti gli altri Contratti già conclusi con il Venditore, senza incorrere in alcuna responsabilità risarcitoria nei confronti del Venditore.

7.2 Se l'Acquirente nutre ragionevoli dubbi in merito al possibile adempimento, da parte del Venditore, dei propri obblighi nei confronti dell'Acquirente in forza di un Contratto e il Venditore non fornisce all'Acquirente adeguata garanzia circa la propria prestazione prima della data di consegna prevista e in ogni caso entro 30 (*trenta*) giorni dalla richiesta da parte dell'Acquirente di tale garanzia, l'Acquirente potrà recedere immediatamente e senza preavviso da tale Contratto, senza incorrere in alcuna responsabilità risarcitoria nei confronti del Venditore.

7.3 Nell'ipotesi in cui le condizioni patrimoniali del Venditore siano tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione da parte dell'Acquirente, quest'ultimo può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, salvo non sia stata prestata idonea garanzia da parte del Venditore. In ogni caso, qualora il Venditore diventi insolvente ovvero non sia in grado di pagare i debiti al momento della loro scadenza o se il Venditore cede ai creditori i propri beni in luogo dell'adempimento, l'Acquirente potrà recedere immediatamente e senza preavviso da ciascun Contratto concluso con il Venditore, senza incorrere in alcuna responsabilità risarcitoria nei confronti del Venditore.

7.4 In ogni ipotesi di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'Acquirente prevista dal presente articolo 7, il Venditore sarà obbligato a restituire all'Acquirente le somme già incassate a titolo di acconto sul prezzo dei Beni oggetto del relativo Contratto, oltre agli interessi al tasso previsto al precedente articolo 5.5.

8. Responsabilità del Venditore

Il Fornitore sarà responsabile verso l'Acquirente e qualsiasi terzo, e dovrà manlevare e mantenere indenne l'Acquirente medesimo contro qualsiasi perdita, danno, costo e spesa di qualunque natura che derivi dalla violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi disposti dall'Ordine e/o qualsiasi inadempimento contrattuale. Il Fornitore sarà responsabile per le conseguenze dei propri inadempimenti anche imputabili a suoi impiegati, dirigenti, amministratori, agenti, subappaltatori e/o fornitori/subfornitori.

Il Fornitore s'impegna a rispettare le vigenti normative giuslavoristiche e, in caso di affidamento di lavori, consegnerà all'Acquirente i documenti previsti dalle normative vigenti al fine di dimostrare l'assolvimento delle obbligazioni retributive e contributive nei confronti dei propri dipendenti, come meglio stabilito nelle CGAS.

In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, il Venditore dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa le polizze assicurative Responsabilità Civile Terzi e Prodotto (RCTP) con massimali adeguati. Le suddette polizze dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata Contratto.

9. Riservatezza

9.1 Il Venditore dà atto e riconosce che l'Acquirente è il solo e unico proprietario delle Informazioni Riservate e titolare di ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale relativo ai Risultati.

9.2 Il Venditore si impegna a: (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate; (b) porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate; (c) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti; (d) non riprodurre o copiare le Informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente dall'Acquirente; (e) non brevettare, né registrare come marchio, design o modello alcuna informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate; (f) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;

9.3 Né il contenuto delle presenti CGA né l'eventuale rivelazione di Informazioni Riservate costituirà trasferimento o licenza a favore del Venditore di diritti sui brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale o intellettuale su informazioni, dati e Risultati inclusi nelle Informazioni Riservate.

10. Proprietà intellettuale

Il Venditore dichiara e garantisce: a) che i Beni, i loro componenti, accessori ed eventuali software necessari per il loro controllo e utilizzo non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi; b) di essere pienamente legittimato a trasferire all'Acquirente il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i Beni i loro componenti, accessori ed eventuali *software* necessari per il loro controllo e utilizzo.

11. Origine e Conformità dei Beni, materiali pericolosi

11.1 Il Venditore si impegna a trasmettere all'Acquirente, ogniquale volta sia richiesto, una propria attestazione contenente la dichiarazione di origine dei Beni, ai sensi della normativa comunitaria o nazionale applicabile, nonché a comunicare ogni singola variazione.

11.2 Il Venditore si impegna ad indicare espressamente per iscritto all'Acquirente ogni notizia relativa all'eventuale pericolosità di quanto ordinato, al fine di scongiurare ogni incidente e danno a persone o cose.

11.3 In caso di inadempienza il Venditore è l'unico e diretto responsabile degli eventuali danni a cose o persone.

11.4 Il Venditore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni relative a sostanze regolamentate e/o bandite nell'Unione Europea in particolare deve informare l'Acquirente in merito all'eventuale presenza di sostanze altamente pericolose (SVHCs) nei Prodotti forniti, garantendo la conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni e all'aggiornamento della candidate list pubblicata dalle autorità competenti (<https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>); garantisce altresì che i Prodotti forniti siano conformi alle disposizioni delle Direttive 2011/65/UE e 2015/863/UE (RoHS), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora, a seguito di controlli effettuati dall'Acquirente, siano riscontrate nei Prodotti forniti sostanze vietate o presenti in concentrazioni superiori ai limiti consentiti dalla normativa RoHS, il Venditore sarà ritenuto responsabile della non conformità e sarà tenuto a sostenere tutti i costi e gli oneri derivanti dalla stessa, fatto salvo il diritto dell'Acquirente a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

12. Trattamento dei Dati Personali

12.1 Acquirente e Venditore si impegnano a raccogliere e trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza in conformità al Regolamento Ue 2016/679, con le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per l'adempimento di ogni obbligo di legge anche di natura fiscale o contabile.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali trattati dall'Acquirente sono presenti nell'informativa fornita al Venditore e disponibile anche sul sito istituzionale dell'Acquirente (www.icc.it), nella sezione "Privacy".

12.2 Ciascuna Parte fornirà prontamente all'altra Parte la ragionevole cooperazione, le informazioni e l'assistenza necessarie di volta in volta per consentire a tale altra parte di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

13. Compliance

13.1 Il Venditore:

(i) è responsabile del conseguimento, pagamento e mantenimento in vigore di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi e approvazioni di qualsivoglia autorità che siano o possano rivelarsi necessari in relazione alla gestione della propria attività;

(ii) deve rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera e le normative internazionali;

(iii) garantisce che tutti i beni forniti ai sensi delle presenti condizioni non sono soggetti a restrizioni o divieti di cui ai regolamenti dell'Unione Europea relativi alle sanzioni contro la Federazione Russa, inclusi ma non limitati ai Regolamenti (UE) n. 833/2014 e n. 269/2014 e s.m.i. e sono conformi a tutte le leggi e regolamenti applicabili, come definiti dalle normative nazionali e internazionali vigenti.

13.2 L'Acquirente è una società che opera in conformità ad un proprio Codice Etico e che, in ossequio ai migliori principi di *Corporate Governance e Compliance*, si è dotata di un Modello 231.

L'Acquirente intende collaborare ed avere rapporti commerciali unicamente con venditori e fornitori la cui condotta sia ispirata a principi simili a quelli sanciti dal proprio Codice Etico e dal Codice di Condotta Fornitori. In virtù della rilevanza che per l'Acquirente ricoprono l'etica imprenditoriale, la responsabilità sociale ed il rispetto della normativa, il Venditore nello svolgimento delle proprie Attività, si obbliga al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Condotta Fornitori reperibile sul sito internet dell'Acquirente (<https://icc.it/documentazione-legale-privacy/>), ed in generale dei valori di trasparenza, correttezza e lealtà. In particolare, il Venditore dovrà astenersi dal porre in essere qualsiasi azione che possa comportare una violazione di qualsiasi normativa, anche estera, in materia di anticorruzione pubblica o privata, in materia di concorrenza, in materia ambientale, in materia di lavoro, di diritti umani e di sicurezza sul lavoro. Il Venditore, inoltre, dovrà adottare un opportuno sistema di controlli al fine di prevenire la commissione di tali violazioni.

Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 7, in caso di violazione di quanto sopra o di violazione del Codice di Condotta Fornitori, del Codice Etico e del Modello 231, nonché di commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati previsti dal Decreto 231 da parte del Venditore e/o di suoi dipendenti e/o collaboratori, sarà facoltà dell'Acquirente risolvere, con effetto immediato, le presenti CGA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo racc. a.r. alla sede legale del Venditore (o a mezzo PEC), anticipata via e-mail, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

14. Minerali Provenienti da Zone di Conflitto

[Clausola Applicabile in caso di fornitura di Beni totalmente o in parte applicati ad articoli venduti dall'Acquirente e che modifichino permanentemente almeno una parte dei prodotti venduti dall'Acquirente]

Il Venditore dichiara e garantisce che i Beni forniti o da fornire all'Acquirente ai sensi del Contratto e/o degli Ordini non contengono e non conterranno per l'intera durata della fornitura nessuno dei Minerali 3TG e Minerali Provenienti da Zone di Conflitto. Se almeno uno di questi minerali è presente in almeno uno dei prodotti forniti all'Acquirente, il Venditore dovrà fornire un modello aggiornato di segnalazione "CMRT Conflict Minerals Reporting Template", disponibile sul sito Conflict Minerals Reporting Template (responsiblemineralsinitiative.org).

Nel caso in cui i prodotti forniti al Venditore contengano i materiali riportati nel report, l'Acquirente dovrà fornire un modello aggiornato di segnalazione "EMRT: Extended Minerals Reporting Template", disponibile presso Extended Minerals Reporting Template (responsiblemineralsinitiative.org).

Il Venditore si impegna:

(i) a fornire all'Acquirente una descrizione esaustiva delle procedure e degli strumenti che sono stati implementati per garantire che i Beni e le parti coinvolte nella fornitura delle diverse componenti dei Beni non contengano Minerali Provenienti da Zone di Conflitto;

(ii) a mantenere un programma attivo di due diligence, per identificare e tracciare nella propria catena di fornitura tutti i Minerali Provenienti da Zone di Conflitto basato sulle procedure e gli strumenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE) e della Responsible Minerals Initiative (RMI);

(iii) a fornire Minerali 3TG, Provenienti da fonderie che sono state classificate "Conformi" ("Conformant" come descritto in <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsibleminerals-assurance-process/>);

(iv) a compilare, per ogni tipo di Bene fornito ai sensi del Contratto o degli Ordini, la revisione più recente del "Conflict Minerals Reporting Template" (CMRT) e del "Extended Minerals Reporting Template" (EMRT), scaricabile al <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reportingtemplates/emrt/>, e a spedire gli stessi a mezzo pec all'Acquirente al seguente indirizzo acquisti_icc@pec.it

In caso di violazione da parte del Venditore di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente art. 13, l'Acquirente potrà sospendere con effetto immediato l'esecuzione del Contratto e/o dell'Ordine, restando impregiudicato il diritto

per lo stesso di risolvere il Contratto/i e/o l'Ordine/i ai sensi dell'articolo 7 ed esercitare ogni tipo di rimedio previsto per legge.

15. Cybersicurezza

15.1 Il Venditore si impegna a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei propri sistemi informatici, delle reti e delle informazioni trattate nell'esecuzione del Contratto, in conformità alle Leggi Applicabili, incluse la normativa italiana ed europea vigente in materia di sicurezza informatica, le disposizioni della Direttiva (UE) 2022/2555 ("NIS2"), e gli standard internazionali di settore (es. ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 o equivalenti).

15.2 Il Venditore è tenuto a informare tempestivamente l'Acquirente di eventuali incidenti, vulnerabilità o minacce informatiche che possano compromettere la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità o l'integrità dei Prodotti, dei Servizi, dei sistemi o dei dati dell'Acquirente, adottando a proprie spese tutte le misure necessarie per porvi rimedio.

15.3 L'Acquirente potrà richiedere al Venditore evidenza delle misure adottate e della relativa conformità ai requisiti di sicurezza applicabili.

15.4 L'Acquirente dovrà inoltre garantire che i propri subappaltatori, subfornitori e partner tecnologici adottino misure di sicurezza equivalenti, assumendosi ogni responsabilità per eventuali inadempimenti o violazioni da parte di tali soggetti.

16. Legge applicabile e foro competente

16.1 Le presenti CGA e i Contratti sono disciplinati dal diritto italiano.

16.2 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alle presenti CGA e a ciascun Contratto e che non dovesse essere risolta amichevolmente sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del foro di Bergamo.

16.3 Salvo e impregiudicato quanto previsto dal precedente articolo 10.2, l'Acquirente avrà comunque la facoltà, a sua discrezione, di sottoporre la controversia alla giurisdizione e al tribunale competente in base a luogo in cui il Venditore ha la propria sede legale.

17. Disposizioni finali

17.1 L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti CGA non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.

17.2 Qualora singole disposizioni delle presenti CGA risultino o diventino invalide, la validità delle rimanenti disposizioni delle presenti CGA rimarrà immutata.

Accetto le presenti condizioni generali.

Firma per accettazione: _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 3.2, 3.3, 3.6, 4.3, 5.5., 6.1, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 7.3, 11, 13, 14, 16.2, 16.3.

Firma per accettazione specifica: _____